





## Scuola Secondaria Statale di I grado "Gen. E. Baldassarre"



Piazza Dante n. 26 - 76125 TRANI - tel. /fax 0883/582627  
Codice meccanografico: BAMM209001 - Cod. Fisc.:83002390728  
e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

Trani, (fa fede la data del protocollo)

Al D.S.G.A.  
Al Personale ATA  
All'Albo on line

OGGETTO: Riduzione orario di servizio settimanale.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI** i DPCM attuativi del DL n. 6/2020, in particolare il DPCM dell'8 marzo e quello del 9 marzo che perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19;  
in particolare il DPCM del 9 marzo estende a tutto il territorio nazionale l'art. 1 del DPCM dell'8 marzo che alla lettera a) comma 1) indica di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,*
- VISTA** la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la nota M.I. prot. 279 dell'8 marzo 2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative" che per quanto riguarda i collaboratori scolastici esprime: *Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.*
- VISTA** la nota M.I. prot. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Personale ATA. Istruzioni operative", in particolare dove si dice: *Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni)...È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro*

*Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici,...constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146... Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.*

*Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione*


*dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.*

*Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.*

- VISTA** la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative;
- PRESO ATTO** dell'appello del Presidente del Consiglio mirato a contenere il più possibile gli spostamenti delle persone attraverso la campagna "io resto a casa"
- VISTA** la disposizione del Dirigente Scolastico prto.1174 del 12.03.2020 di integrazione e modifica del Piano delle Attività del personale ATA proposto dal DSGA;
- CONSTATATA** l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, l'assenza di scadenze amministrativo-contabili e di esigenze di servizio improcrastinabili

DISPONE

la riduzione dell'orario di servizio settimanale per l'intera giornata del 14.03.2020.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Marco GALIANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Galiano', written over the printed name.